



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

LA DIRETTRICE

VISTO il regolamento emanato con D.D. n.596, prot. n. 0040914 del 14.07.2010;

VISTA la Circolare prot. n. 0097263 del 02/11/2022, con la quale è stato avviato il procedimento per la concessione dei permessi straordinari per motivi di studio per l'anno 2023;

ACQUISITE le domande pervenute entro il termine previsto del 30/11/2022;

PRESO ATTO del limite del 3% della dotazione complessiva di personale effettivamente in servizio all'inizio di ciascun anno solare per la concessione dei permessi per motivi di studio, in base al quale i posti disponibili sono in numero di 106;

CONSIDERATO che le domande del personale pervenute sono state controllate e risultano idonee alla richiesta dei permessi di studio per l'anno solare 2023 n. 138 istanze, detratte le rinunce frattanto intervenute e le esclusioni da disporre;

TENUTO CONTO che deve pertanto essere redatta una graduatoria in quanto risulta superato il limite di autorizzazioni che possono essere rilasciate;

VISTO l'art. 4 del Regolamento citato il quale fissa i criteri per la redazione della graduatoria di merito, stabilendo che "2. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del monte ore previsto per l'anno di riferimento l'Amministrazione provvederà a redigere un'apposta graduatoria nei 15 giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle istanze da parte degli interessati, sulla base di quanto previsto dal comma 11 dell'art. 32 sopra richiamato, con il seguente ordine di priorità rispetto al titolo di studio per il quale i permessi vengono richiesti:

- a. scuola media inferiore;
- b. scuola media superiore;
- c. laurea (L) con priorità per coloro che siano in corso con il proprio piano di studi e in subordine per i dipendenti fuori corso che siano in debito del solo esame finale di laurea;
- d. diploma di laurea V.O., laurea specialistica, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico con priorità per coloro che siano in corso con il proprio piano di studi e in subordine per i dipendenti fuori corso che siano in debito del solo esame finale di laurea;
- e. master di primo livello, master di II livello, diploma di specializzazione;
- f. dottorato di ricerca;
- g. corso di studi per il conseguimento di titolo di studio di livello analogo a quello già posseduto e funzionale all'attività lavorativa espletata.

3. Con particolare riferimento ai corsi di studio universitari e post universitari la preferenza nella graduatoria è accordata anche in ordine all'attinenza del corso frequentato con l'attività lavorativa espletata.

4. Nell'ambito dei punti a e b della suddetta graduatoria la preferenza è accordata ai dipendenti che non abbiano mai fruito dei permessi per il diritto allo studio, rimanendo esclusi, in caso di richieste pervenute che superino il limite massimo del monte ore



previsto per l'anno di riferimento, i dipendenti respinti per due anni consecutivi all'anno successivo.

CONSIDERATO	5. Nell'ambito dei punti c e d della suddetta graduatoria la preferenza è accordata ai dipendenti che non abbiano mai fruito dei permessi per il diritto allo studio, rimanendo esclusi, in caso di richieste pervenute che superino il limite massimo del monte ore previsto per l'anno di riferimento, i dipendenti fuori corso da un numero di anni corrispondenti al doppio degli anni previsti per la durata legale del corso di laurea cui si è iscritti. È fatta salva l'ipotesi di concessione dei permessi per il diritto allo studio relativamente ai dipendenti fuori corso ma in debito del solo esame di laurea”;
VALUTATO	che secondo l'ordine gerarchico previsto dalla disposizione con riferimento alle concessioni relative ai titoli di studio di cui alle lettere a), b), c) e d) non si pongono questioni risultando in numero inferiore rispetto al numero di autorizzabili, fatto salvo per coloro i quali chiedano l'autorizzazione alla fruizione dei permessi per il conseguimento di un titolo analogo o inferiore a quello già posseduto che devono essere posposti in base alla citata norma;
VALUTATO	opportuno, in relazione ai titoli di cui alle lett. e), f) e g) che “l'attinenza del corso frequentato con l'attività lavorativa espletata” deve essere considerata in primo luogo con particolare riferimento al grado di responsabilità del dipendente in relazione al titolo di studio per cui richiede la concessione dei permessi;
VALUTATO	opportuno successivamente al criterio suddetto, nell'ipotesi in cui il criterio di attinenza non consenta una più precisa graduazione in relazione alle attività in concreto svolte, applicare in via analogica il criterio che favorisce “i dipendenti che non abbiano mai fruito dei permessi per il diritto allo studio” anche nel rispetto della ratio della disposizione la quale si pone la finalità di garantire l'opportunità con il maggior grado di democraticità in un'ottica di inclusione;
VALUTATO	opportuno utilizzare come criterio residuale quello anagrafico in ordine crescente al fine di valorizzare la crescita professionale dei dipendenti con minore età anagrafica;
RITENUTO	pertanto di dover approvare la graduatoria di merito per la concessione dei permessi straordinari per motivi di studio in base alle domande pervenute;
RITENUTO	di dover disporre l'esclusione delle domande pervenute che non siano dirette al conseguimento di titoli di studio universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico;
RITENUTO	di dover altresì disporre l'esclusione di coloro i quali siano fuori corso da un numero di anni corrispondenti al doppio degli anni previsti per la durata legale del corso di laurea cui si è iscritti a condizione che non siano in debito del solo esame di laurea:

DISPONE

Art. 1 - È approvata la seguente graduatoria di merito:



Graduatoria	Matricola	Ore fruibili
1	276469	150
2	047536	150
3	358847	150
4	410975	150
5	410510	150
6	411044	150
7	410509	150
8	411181	150
9	347750	150
10	347751	150
11	425327	150
12	387032	150
13	411384	150
14	429915	150
15	411192	150
16	264156	150
17	404681	150
18	371159	150
19	410523	150
20	425341	150
21	347778	150
22	341736	150
23	312521	150
24	361661	150
25	333757	150
26	043948	150
27	046079	150
28	312541	150
29	251580	150
30	048933	150
31	054162	150
32	312515	150
33	039937	150
34	276828	150
35	317019	150
36	276465	150
37	319774	150
38	331231	150



39	294524	150
40	295402	150
41	294543	150
42	404634	150
43	425337	150
44	410273	150
45	323764	150
46	045503	150
47	043954	150
48	046539	150
49	324915	150
50	297137	150
51	292394	150
52	312070	150
53	398202	150
54	289319	150
55	285825	150
56	359233	150
57	270995	150
58	309402	150
59	251938	150
60	283149	150
61	410282	150
62	052785	150
63	394461	150
64	393467	150
65	403076	150
66	294534	150
67	330031	150
68	290501	150
69	391835	150
70	294503	150
71	051641	150
72	031180	150
73	296600	150
74	324021	150
75	049975	150
76	028458	137,5
77	361656	150



78	300448	150
79	334879	150
80	261296	150
81	269037	150
82	259142	150
83	256164	150
84	055562	150
85	049161	150
86	280475	150
87	358854	150
88	274174	150
89	345191	150
90	256129	150
91	358845	150
92	041493	150
93	056114	150
94	032278	150
95	056059	150
96	275495	150
97	027409	150
98	292301	150
99	025875	150
100	335110	150
101	394445	150
102	376677	150
103	276482	150
104	393517	150
105	055570	150
106	282196	150
107	276439	150
108	278131	150
109	276541	150
110	048649	150
111	429912	150
112	371163	150
113	264407	150
114	335725	150
115	411041	150
116	038393	150



117	058692	150
118	054326	150
119	058957	150
120	044409	150
121	279513	150
122	324020	150
123	324023	150
124	371164	150
125	055571	150
126	054994	150
127	052700	150
128	392681	150
129	263780	150
130	041447	150
131	038981	150
132	044028	150
133	027163	150
134	028423	150
135	268445	150
136	058082	150
137	253197	150
138	256847	150

Art. 2 -

Il personale di cui alla predetta graduatoria fino alla posizione n. 106 è autorizzato alla fruizione dei permessi straordinari retribuiti per motivi di studio, nell'anno solare 2022, nella misura massima di 150 ore, o comunque proporzionate all'orario di lavoro prestato per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, come da Regolamento sopra citato.

Art. 3. -

Le domande non dirette al conseguimento di titoli di studio universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico - così come meglio declinati nell'ambito dei criteri di priorità fissati dall'art. 4, co. 2 del Regolamento in premessa citato - sono dichiarate escluse.

Art. 4. -

Sono altresì dichiarate escluse le domande di coloro i quali siano fuori corso da un numero di anni corrispondenti al doppio degli anni previsti per la durata legale del corso di laurea cui si è iscritti a condizioni che non siano in debito del solo esame di laurea.

LA DIRETTRICE DELL'AREA
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
Dott.ssa Daniela Cavallo